

ENERGIA: Impianto eolico - Istanza di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/06 - Silenzio inadempimento - Ricorso - Proposto oltre il termine decadenziale ex art. 31, co. 2, c.p.a. - Ricevibilità - Diffida equiparata a nuova istanza - Obbligo di provvedere della Regione ex art. 2 L. n. 241/90 - A prescindere dall'approfondimento della questione del rapporto di alternatività o concorrenza tra l'art. 27 bis D.lgs. n. 152/06 e l'art. 12 D.Lgs. n. 387/03.

Tar Basilicata - Potenza, Sez. I, 12 ottobre 2022, n. 670

1. “[...] va affermata la ricevibilità del ricorso, pur tenendo conto del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in quanto secondo questo Tribunale (cfr. Sentenze n. 453 del 9.6.2022, n. 345 del 22.5.2020 e n. 756 del 3.12.2020) la diffida, finalizzata alla conclusione del procedimento, può essere equiparata ad una nuova istanza.

Pertanto, poiché, nella specie, le diffide sono equivalenti ad una nuova istanza, il ricorso in epigrafe risulta tempestivo, tenuto pure conto sia del termine procedimentale ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, sia della sospensione feriale dei termini processuali [...]”.

2. “[...] la Regione, ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/1990, deve concludere il procedimento di cui è causa, ciò a prescindere dall'approfondimento della questione del rapporto (di alternatività o di concorrenza) tra l'art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006 e l'art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 (cfr. TAR Basilicata Sent. N. 597 del 9.9.2022).

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame e per l'effetto si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via telematica da parte della Segreteria di questo Tribunale della presente decisione, per la conclusione del suindicato procedimento [...]”.

Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.

per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio, serbato dalla Regione Basilicata sull'istanza del 17.4.2019, come integrata il 13.11.2020 e sollecitata con diffida del 6.10.2021, volta ad ottenere il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la costruzione nel Comune di Tolve dell'impianto eolico, composto da 5 aerogeneratori, aventi la potenza complessiva di 30 MW, e la realizzazione nel Comune di Vaglio Basilicata delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l'avv. Marino Bellizzi, per dichiarata delega degli avv.ti Enrico, Ilde e Francesco Follieri; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Daunia Energia S.r.l. prima con istanza del 17.4.2019, come integrata il 13.11.2020 e sollecitata con diffida del 6.10.2021, ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, per la costruzione nel Comune di Tolve dell'impianto eolico, composto da 5 aerogeneratori, aventi la potenza complessiva di 30 MW, e la realizzazione nel Comune di Vaglio Basilicata delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale, e poi con il presente ricorso, notificato il 24/25.5.2022 presso l'indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it, l'indirizzo di posta elettronica IPA comunetolve@cert.ruparbasilicata.it ed a mezzo posta al Comune di Vaglio Basilicata e depositato il 6.6.2022, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi su tale istanza, deducendo la violazione dell'art. 2 L. n. 241/1990.

Nella Camera di Consiglio del 21.9.2022 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso, pur tenendo conto del termine decadenziale ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. di 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in quanto secondo questo Tribunale (cfr. Sentenze n. 453 del 9.6.2022, n. 345 del 22.5.2020 e n. 756 del 3.12.2020) la diffida, finalizzata alla conclusione del procedimento, può essere equiparata ad una nuova istanza.

Pertanto, poiché, nella specie, le diffide sono equivalenti ad una nuova istanza, il ricorso in epigrafe risulta tempestivo, tenuto pure conto sia del termine procedimentale ex art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006, sia della sospensione feriale dei termini processuali.

Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione, ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/1990, deve concludere il procedimento di cui è causa, ciò a prescindere dall'approfondimento della questione del rapporto (di alternatività o di concorrenza) tra l'art. 27 bis D.Lg.vo n. 152/2006 e l'art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 (cfr. TAR Basilicata Sent. N. 597 del 9.9.2022).

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame e per l'effetto si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione in via telematica da parte della Segreteria di questo Tribunale della presente decisione, per la conclusione del suindicato procedimento.

Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come Commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità

dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica (con facoltà di delega), che sarà liquidato ai sensi dell'art. 2 D.M. 30.5.2002 con separato Decreto Collegiale in base all'attività svolta e tenendo conto del valore dell'impianto eolico di cui è causa e/o degli incentivi pubblici per la produzione dell'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. la Regione Basilicata va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate nel dispositivo, mentre sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti del Comune di Tolve e del Comune di Vaglio Basilicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in motivazione.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della ricorrente Daunia Energia S.r.l., delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata; spese compensate nei confronti del Comune di Tolve e del Comune di Vaglio Basilicata.

Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza ai difensori della parte ricorrente, al Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, al Dirigente della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica ed anche, ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Consigliere

L'ESTENSORE

Pasquale Mastrantuono

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO